



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Settore esecuzioni

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. / 2024 sub 1

Il Giudice dell'esecuzione,
all'esito della trattazione scritta di cui all'udienza del 15.9.2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e le note di trattazione scritta,
osserva.

Parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione lamentando:

- 1) Difetto di rappresentanza della procuratrice speciale – difetto di procura- Omessa produzione delle procure speciali conferite in data 4/08/2016 dal Notaio in data 9/05/2019 e 24/05/2021 dal Notaio ;
- 2) Difetto della titolarità del diritto della creditrice per la mancanza della prova della qualità di cessionario del credito e per l'effetto della legittimazione attiva in ordine alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale.
- 3) Difetto della titolarità del diritto della creditrice per la mancanza della prova della qualità di cessionario del credito e per l'effetto della legittimazione attiva – in ordine alla iscrizione dell'avviso di cessione Registro delle Imprese

Preliminarmente va evidenziato che sussiste tesi per cui il difetto di legittimazione attiva e della relativa prova sia denunciabile anche oltre l'udienza ex art. 569 c.p.c., rappresentando eccezione su questioni che il Ge potrebbe rilevare d'ufficio.

Con riferimento al **primo motivo di opposizione**, come risulta agli atti, la società opposta ha documentato (cfr. allegati atto di costituzione della creditrice):

- procura speciale del 4 agosto 2016 conferita con atto a rogito del notaio dott. di Milano, rep. con cui NPLS S.r.l., titolare del credito, costituiva la società S.p.A. propria procuratrice (cfr. doc. 02);

- procura speciale conferita con atto a rogito del notaio dott. _____ Milano, in data 9 maggio 2019, _____ con cui la società _____ S.p.A. costituiva propria procuratrice la società I _____ S.p.A. per il recupero dei crediti di titolarità della società F _____ NPLS _____ S.r.l. (cfr. doc. 03);
- procura speciale, con firma autenticata in data 24 maggio 2021 dal notaio dott. _____ Milano, rep. _____ attestante i poteri del procuratore di I _____ S.p.A. che ha conferito la procura alle liti agli scriventi procuratori (cfr. doc. 04).

In particolare, con riferimento alla prima procura _____ NPLS : _____ S.r.l. (cessionario del credito della creditrice originaria) conferiva procura speciale a _____ S.p.a., “affinché la Società Procuratrice provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero (attività meglio specificate oltre) dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare”. La procura è quindi sufficientemente precisa.

Analoghe conclusioni vanno svolte con riferimento alla seconda procura, con la quale _____ s.p.a. a sua volta conferiva procura speciale a _____ s.p.a., posto che peraltro nella stessa procura la prima espressamente affermava di agire nella “qualità di procuratore speciale di _____ i NPLS _____ S.r.l.”.

Infine, viene prodotta la terza procura con cui si affidava ad alcuni soggetti il potere di nominare procuratori legali per la _____

Va comunque rilevato che, con riferimento alla procura allegata all’atto di precetto, il debitore non ha svolto formale tempestiva opposizione agli atti esecutivi.

Venendo ad esaminare il **secondo e il terzo motivo di opposizione**, si richiamano i principi che il Tribunale ha avuto modo di affermare in altre occasioni attinenti alla problematica in esame:

- L’iscrizione nel registro delle imprese e/o la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non costituiscono elementi essenziali della natura contrattuale potendo semmai riversarsi sulla opponibilità al debitore del contratto di cessione, posto che è pacifico che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto di cessione rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c e assolve il solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (Cass. n.17944/2023; Cass. n. 4334/2020). Pertanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. già Cass. 5617/2020) e come è agevole constatare dalla lettura dell’art. 58, comma 4, TUB, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l’iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla

produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto.

- La pubblicazione non dimostra quindi di per sé l'avvenuta cessione del credito, la quale, laddove l'avviso di notifica risulti essere l'unico atto che giustifica la legittimazione creditoria e risulti contestato dalla debitrice, deve essere opportunamente e documentalmente provata in sede di giudizio (Cass. 26127/2024), posto che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non prova l'esistenza di quest'ultima (già Cass. 22151/2019).
- Sulla base di tali puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del

05/04/2023; cfr. Cass. 5617/2020: “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”).

- Diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente (da sola) una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione. La giurisprudenza ha affermato a più riprese che la prova della cessione può essere fornita senza particolari vincoli di forma, con qualunque mezzo di prova, anche indiziario (cfr. tra le altre, Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944), anche per presunzioni.
- In merito va ricordato che “le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione” (Cass. 11.5.2007 n. 10847 e negli stessi termini Cass. 27.10.2010 n. 21961 e Cass. 6.6.2012 n. 9108). E' stato anche evidenziato che nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto va, quindi, accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. 31.10.2010 n.22656; Cass.

5.2.2014 n. 2632; Cass. 27.4.2016 n. 8324). Il giudice del merito è solo tenuto ad esplicitare il criterio logico posto alla base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, che deve risultare all'esito di una duplice valutazione: la prima, di tipo analitico, volta a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; l'altra, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze in precedenza isolate, per accertare se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva. Detto giudizio di sintesi non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. 28.10.2014 n. 22801).

- Ne consegue che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: *“ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”* (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944).

In sintesi può dirsi che : a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..

Ora, secondo il presente Tribunale, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, sicché la prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo, nel caso in esame deve sottolinearsi che:

- La creditrice ha fornito prova dell'atto di fusione del 14 luglio _____, con cui la _____ S.c.p.a. ha incorporato _____ – Cassa di Risparmio della Provincia di _____ S.p.a. (denominata Banca _____ S.p.a.) e Banca _____ S.p.a.,

quest'ultima risultante la originaria creditrice, in forza del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo del 6.5.2014.

- La creditrice ha fornito prova dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con cui la stessa ha comunicato l'avvenuta cessione.
- La creditrice ha fornito prova della avvenuta iscrizione dell'atto di cessione nel registro delle imprese.
- La creditrice ha la disponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo, costituente titolo esecutivo, emesso nei confronti della parte debitrice.

Tuttavia, la mera disponibilità del titolo, in assenza di ulteriori elementi (non provenienti dalla medesima cessionaria: es. dichiarazione della cedente) non è idonea a fornire prova della cessione (Cass. sez. I, 25/08/2025, (ud. 08/07/2025, n.23834).

Inoltre, con riferimento alla specifica inclusione nella cessione del rapporto in esame, va evidenziato che nell'avviso di cessione venivano indicati, alla lettera c), i debiti i cui *“relativi debitori ceduti risultino alla data del 31 marzo 2016 segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte delle seguenti banche appartenenti al Gruppo bancario*

I) S.C.p.A.; II) Banca S.p.A.; III) Banca S.p.A.”.

Anche su tale punto ritiene che non sia provato (a fronte di specifica contestazione di controparte) la inclusione del credito, posto che parte resistente ritiene di ritenere provata tale inclusione sulla base della mera circostanza per cui *“specificando che il debitore fosse segnalato alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia alla data del 31.03.2016, circostanza che ricorre certamente nel caso di specie, in cui il credito è portato da un decreto ingiuntivo emesso il 06.05.2014”*. Il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato emesso in data 6.5.2014 non prova infatti che ci sia stata la segnalazione in sofferenza.

Pertanto, l'opposizione è fondata con riferimento alla posizione di P NPLS S.r.l. e delle procratrici.

Dalla stessa, tuttavia, non consegue tuttavia la sospensione della esecuzione, posto che risulta atto di intervento dell'Agenzia delle entrate riscossione – creditore titolato - per euro 559.067,62.

Pertanto la vendita può essere celebrata, mentre va sospesa l'eventuale partecipazione del creditore procedente alla distribuzione e a porre in essere ulteriori atti di impulso.

Si precisa che nessun rilievo assume il valore dell'offerta minima del prossimo tentativo: essa consente ancora di soddisfare una parte del credito dei creditori ed, inoltre, il valore è il frutto fisiologico della riduzione per effetto dei vari tentativi di vendita esperiti.

Le spese seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo in considerazione del valore e della natura, e della attività effettivamente esperita, in assenza di questioni complesse.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;

Sospende la sola partecipazione alla vendita del creditore procedente, sospendendo con essa la partecipazione di tale creditore alla distribuzione e la possibilità per lo stesso di porre in essere ulteriori atti di impulso della presente esecuzione.

Condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali a favore di parte opponente, spese che si liquidano in euro 3.500,00 oltre a rimborso forfettario 15% ed accessori di legge;

Fissa il termine di giorni 120 per l'introduzione del giudizio di merito, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà. Dispone che tale termine decorra dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio (se avvenuta in udienza) o dalla comunicazione della decisione del collegio (se avvenuta fuori udienza).

Si comunichi.

Pescara, 16 settembre 2025

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Daniela Angelozzi